

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CARATE BRIANZA E L'ASSOCIAZIONE..... (ENTE DEL TERZO SETTORE DI CUI AL'ART.4, COMMA 1 DEL D.LGS N. 117/2017) PER LA GESTIONE DEL CENTRO ANZIANI "PIERINO ALIVERTI" E CONCESSIONE IMMOBILE A SUPPORTO DELLE ATTIVITA'

Il giorno _____ dell'anno _____, presso la sede municipale, in esecuzione della Determinazione Settore Servizi Sociali n. _____;

TRA

il Comune di CARATE BRIANZA, Dott.ssa SANTOPOLO GIOVANNA, Responsabile del Settore Servizi Sociali, E.R.P. e servizi demografici, del Comune di Carate B.za (MB) domiciliata per la presente convenzione presso il Municipio di Carate Brianza CF 01495680157 la quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della Amministrazione che rappresenta

DI LOSA RAFFAELLA, Responsabile Ufficio Patrimonio Settore Progettazione, Gestione Manutenzione OO.PP del Comune di Carate B.za (MB) domiciliata per la presente convenzione presso il Municipio di Carate Brianza CF 01495680157 la quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della Amministrazione che rappresenta

E

l'Associazionecon sede legale in Carate B.za (MB) Via, rappresentata dal Presidente sig. _____, nato a _____ il....., domiciliato per la carica presso la sede dell'Associazione;

PREMESSO CHE

- il Comune di Carate Brianza è proprietario dell'immobile sito in Carate Brianza Via Fabio Filzi censito al N.C.E.U. al foglio mappale....., di mq 2748,02 complessivi (edificio e giardino), di cui mq 544,89 di edificio, come da allegate planimetrie (All.01 e All. 02);
- con delibera di giunta n. 37 del 04/03/2026 è stato dato atto di indirizzo al Settore Servizi Sociali, E.R.P. e servizi demografici di procedere attraverso apposito avviso pubblico all'individuazione di una Associazione di volontariato con la quale sottoscrivere apposita convenzione per la gestione del Centro Anziani "Pierino Aliverti" concedendo i locali di via Fabio Filzi per lo svolgimento di attività socio-culturali meglio dettagliate nel presente schema di convenzione;
- che con la determinazione del responsabile del Settore Servizi Sociali, E.R.P. e servizi demografici n.....del è stato approvato lo schema della presente convenzione che disciplina il contratto di locazione, i rapporti giuridici tra concedente e concessionario e l'organizzazione delle attività per l'intera durata del rapporto giuridico;

PREMESSO INOLTRE CHE:

- il Decreto Legislativo n. 117 del 03/07/2017 ha approvato il "Codice del Terzo Settore" (pubblicato sulla G.U. n. 179 del 02/08/2017, Suppl. Ord. n. 43), a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della Legge n. 106 del 06/06/2016;
- all'articolo 1 del suddetto Codice del Terzo Settore, si stabilisce che la finalità della normativa è quella di sostenere [...] *l'iniziativa autonoma dei cittadini, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e di protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione ed il pieno sviluppo della persona [...]*;
- l'articolo 71, 2° comma, del suddetto Codice, prevede che [...] *Lo Stato, le Regioni e Province autonome e gli Enti locali possono concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, agli enti del Terzo settore, ad eccezione delle imprese sociali, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali. La cessione in comodato ha una durata massima di trent'anni, nel corso dei quali l'ente concessionario ha l'onere di eseguire sull'immobile, a proprie cura e spese, gli interventi di manutenzione e gli altri interventi necessari a mantenere la funzionalità dell'immobile [...]*;
- il Comune di Carate Brianza intende concedere l'immobile sito in Carate Brianza Via Fabio Filzi, meglio sopra individuato, ad una Associazione al fine di attivare interventi in campo culturale, ricreativo, socio assistenziale, ambientale, rivolti ai cittadini in terza età implementando servizi e attività esistenti e valorizzando il ruolo dell'associazionismo locale;
- la concessione in uso dovrà prevedere una gestione dell'immobile, che ne assicuri la corretta conservazione e la miglior valorizzazione anche in termini di fruibilità pubblica;

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Sez. 1 – Concessione immobile

Art. 1 – CONCESSIONE IMMOBILE

Il Comune di Carate Brianza concede all'Associazione- Ente del Terzo Settore senza scopi di lucro (ai sensi dell'articolo 4, 1° comma del d. Lgs. n. 117/2017) - l'immobile di proprietà comunale sito in Carate Brianza, via Fabio Filzi costituito da Piano terra di mq. 544,89 e dall'area esterna e di pertinenza di mq. 2203,13, per un totale complessivo di mq 2748,02, come da allegate planimetrie (all. 01 e all.02), da destinarsi ad uso di sede e per lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione.

La consistenza dell'immobile e degli arredi nonché lo stato di conservazione sono dettagliatamente descritti nel verbale di consegna agli atti dell'ufficio Patrimonio sottoscritto dalle parti.

Art. 2 – DURATA

Il contratto avrà una durata di 5 anni a decorrere dalla data della sottoscrizione della presente convenzione, salva la facoltà per il Comune di revoca anticipata e di decadenza per i motivi indicati al successivo art. 3. Alla scadenza le parti si riservano di rinnovare la concessione per ulteriori 5 anni.

Art. 3 – REVOCA E DECADENZA DELLA CONCESSIONE

La concessione è revocabile senza indennizzo per esigenze di pubblico interesse con preavviso di sei mesi. La revoca sarà preceduta da comunicazione scritta. Nessun compenso, rimborso o indennizzo sarà dovuto dal Comune al concessionario, per alcuna ragione e titolo, in caso di revoca e decadenza della concessione.

La concessione decade di diritto nei seguenti casi:

1. inosservanza degli obblighi previsti dall'art. 4 (obblighi e oneri del concessionario);
2. inosservanza degli obblighi previsti dall'art. 5 (stato dell'immobile e manutenzione ordinaria);

Nei casi di revoca e di decadenza, i locali rientreranno nella disponibilità del Comune senza corresponsione d'indennizzo per i lavori eventualmente eseguiti e per le opere realizzate sui locali.

Art. 4 - OBBLIGHI E ONERI DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario, che è da ritenersi custode dei locali ottenuti in concessione, ai sensi dell'articolo 2051 C.C., si impegna nei confronti del Comune di Carate Brianza:

- a) al pagamento del canone per l'utilizzo secondo le forme e le modalità indicate nel contratto stesso;
- b) a mantenere sui locali, per tutta la durata della concessione, una destinazione funzionale allo svolgimento delle attività rivolte alla popolazione in terza età ed in linea con le indicazioni formulate dall'Amministrazione;
- c) ad eseguire i lavori di manutenzione ordinaria;
- d) a non mutare il tipo di utilizzo dell'immobile;
- e) ad adottare ogni misura atta a garantire la salvaguardia dei locali concessi e gli eventuali danni a persone e cose che possano derivarne, tramite la sottoscrizione di adeguata polizza assicurativa, così come previsto all'articolo 8, inerente all'attività esercitata negli stessi;
- f) a non utilizzare l'immobile per attività illecite e immorali o attività ritenute non accettabili per motivi d'inopportunità generale.
- g) a smaltire i rifiuti nel rispetto delle norme del "*Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani*" del Comune di Carate Brianza

E' fatto divieto al concessionario:

- a) di superare la capienza massima consentita dei locali assegnati;
- b) di installare nei locali e negli spazi aperti proprie attrezzature ed arredi fatta eccezione per quelli autorizzati dall'Amministrazione Comunale;

- c) di ingombrare i passaggi e le vie di fuga con materiali;
- d) di manomettere gli arredi fissi e le attrezzature, impianti e apparecchi in generale di proprietà del Comune.

Art. 5 – STATO DELL'IMMOBILE E MANUTENZIONE ORDINARIA

5.1 L'immobile in oggetto viene consegnato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.

Il Concessionario s'impegna a custodire l'immobile con la diligenza del buon padre di famiglia.

Sono a carico del Concessionario i lavori di manutenzione ordinaria, ad eccezione della manutenzione degli impianti di riscaldamento e raffrescamento che rimarrà a carico del Comune.

Per manutenzione ordinaria s'intendono anche gli interventi di adeguamento necessari al regolare utilizzo in sicurezza dell'immobile concesso ed il ripristino di eventuali danni causati dagli utenti, previa comunicazione al Comune.

Rientrano nella manutenzione ordinaria tutte le riparazioni, comprese quelle necessarie a causa di tentativi di effrazione, la custodia, la pulizia dell'immobile e la manutenzione dell'area verde esterna, ad eccezione delle essenze arboree (piante ad alto fusto) che rimarranno in carico al Comune.

Inoltre sono ad esclusivo carico del concessionario l'installazione e la manutenzione degli estintori e dei defibrillatori, dandone opportuna certificazione al Comune.

5.2 In relazione all'obbligazione assunta dal concessionario di effettuare una buona e confacente manutenzione ordinaria dell'immobile, il medesimo garantisce la libertà di accesso alla struttura da parte del personale tecnico del Comune di Carate Brianza per opportune ispezioni, verifiche e controlli in tal senso.

Il Comune effettuerà periodicamente ed a propria discrezione, sopralluoghi e controlli per la verifica della corretta gestione e manutenzione.

Il concessionario assume l'obbligo e l'impegno a conservare l'immobile concesso in buono stato di conservazione e manutenzione, nei limiti della propria competenza, così da poterlo riconsegnare al Comune al termine della concessione, in buono stato di efficienza e funzionalità, salvo il deperimento dovuto alla normale usura del tempo.

5.3 E' onere del Concessionario comunicare tempestivamente tramite segnalazione scritta all'Ufficio Tecnico – Lavori Pubblici, eventuali guasti di qualsiasi natura e ogni anomalia o difetto di funzionamento o delle condizioni di inefficienza e/o carenza di sicurezza del bene. In caso di inadempienza il Comune, previa diffida ad adempiere, provvederà d'ufficio con addebito delle spese a carico del concessionario e risoluzione del presente contratto.

Sono altresì a carico del Concessionario le spese necessarie per le pulizie, sollevando il Comune da ogni responsabilità relativa ai rapporti intercorrenti fra il Concessionario medesimo e i propri collaboratori o incaricati.

Art. 6 – ONERI ACCESSORI

Il Concessionario assume a proprio carico gli oneri accessori: spese telefoniche, wi-fi, e tasse se dovute.

Art.7– ATTREZZATURE E ARREDI

L'arredo dei locali e le attrezzature verranno garantiti dal Comune, che risulterà pertanto proprietario degli stessi. Il concessionario potrà installare attrezzature proprie a seguito di autorizzazione del Comune; le stesse dovranno essere conformi alla normativa vigente.

Art. 8 – RESPONSABILITA' VERSO TERZI E ASSICURAZIONE

Il Concessionario esonera il Comune da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi modo e momento derivare dall'utilizzo dell'immobile oggetto del presente contratto.

Il Concessionario dovrà assumere a proprio carico le spese di apposita polizza assicurativa per la durata del presente contratto. Copia della polizza viene (alla data della stipula), depositata presso il Comune.

Art. 9 – CANONE DI CONCESSIONE

La concessione dell'immobile avviene in virtù del "*Regolamento per l'assegnazione di beni immobili a terzi*" approvato dal Commissario straordinario con delibera n. 64 del 06/11/2003.

Il canone annuale è calcolato sulla base dei valori di mercato correlati allo stato manutentivo ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 del predetto regolamento ed è abbattuto dell'80% per i soggetti operanti nel settore ricreativo, culturale, sportivo, ambientale, aggregativo e sociale senza scopo di lucro.

L'immobile – il cui canone annuo risulta pari ad € 40.163,30- viene dunque concesso all'Associazione con un canone annuale pari ad € 8.032,66 (importo ridotto dell'80%).

Art. 10 – RIDUZIONE CANONE DI CONCESSIONE

E' prevista la riduzione di un ulteriore 50% dell'importo indicato in caso di attivazione del servizio del "Nonno vigile". Tale figura, svolta da volontari, dovrà collaborare con la Polizia Locale per garantire la sicurezza dei bambini all'ingresso e all'uscita di tutte le scuole del territorio che necessitano tale intervento; svolgerà funzioni di vigilanza negli attraversamenti pedonali, presidierà parchi e scuole, segnalerà pericoli e promuoverà il senso civico, rafforzando il legame intergenerazionale.

Si precisa che tale servizio verrà disciplinato da apposito atto.

Art. 11 - RIDUZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE IN RELAZIONE ALLA PREVALENZA DI UTENTI RESIDENTI

11.1 Il centro anziani svolge attività di carattere sociale, ricreativo e aggregativo che dovranno essere rivolte prioritariamente alla popolazione anziana del Comune. Al fine di favorire la partecipazione della comunità locale, il soggetto gestore si impegna a garantire nelle procedure di iscrizione alle attività proposte priorità ai cittadini residenti nel comune di Carate Brianza ai quali dovrà essere applicata una tariffa agevolata rispetto alle persone non residenti. A tal fine le domande presentate dai residenti nel Comune saranno valutate con precedenza rispetto a quelle da utenti non residenti.

L'eventuale ammissione di utenti non residenti potrà avvenire esclusivamente in presenza di posti disponibili, una volta soddisfatte tutte le richieste dei residenti, nel rispetto della capienza della struttura e dei criteri organizzativi dell'iniziativa.

Il gestore si impegna altresì a dare adeguata pubblicità alle iscrizioni nel territorio comunale, al fine di favorire la partecipazione dei cittadini residenti.

11.2 Il Comune riconosce al Gestore una riduzione del canone di locazione dell'immobile pari al 25% qualora la maggioranza degli utenti iscritti alle attività organizzate sia costituita da residenti nel comune.

11.3 La verifica della prevalenza dei frequentanti residenti è effettuata dall'Amministrazione Comunale con cadenza periodica (almeno annuale), sulla base degli elenchi degli iscritti ad ogni attività programmata o di altra documentazione idonea che potrà essere richiesta dall'Amministrazione e che il gestore dovrà aver cura di produrre.

11.4 La riduzione del canone decorre dall'annualità successiva alla verifica.

Art. 12 – ULTERIORE RIDUZIONE DEL CANONE

Il canone d'affitto potrà essere soggetto a possibile ulteriore riduzione (da definire) a fronte della collaborazione dell'Associazione per l'attivazione e/o l'organizzazione di servizi rivolti alla persona concordati con l'Amministrazione Comunale.

I servizi che a mero titolo esemplificativo potranno essere presi in considerazione per un ulteriore abbattimento del canone possono essere: servizi di trasporto per persone a rischio di emarginazione sociale, consegna pasti a domicilio, consegna farmaci al domicilio, ecc.

Art. 13 - PENALI

Nel caso in cui il Comune riscontri, dopo la firma della convenzione, eventuali irregolarità e/o inadempienze rispetto agli obblighi posti in capo al Concessionario (art. 4), fatta salva la decadenza della concessione, il Comune ne farà formale contestazione al Concessionario mediante raccomandata A.R. intimando l'eliminazione di dette irregolarità e/o inadempienze ed il ripristino della situazione di regolarità e di adempimento.

Art.14 – RECESSO

Il Concessionario potrà recedere dalla concessione, dandone comunicazione con almeno 6 (sei) mesi di preavviso con Raccomandata A.R.

In caso di recesso, in qualunque modo motivato, il Concessionario non potrà vantare diritto alcuno nei confronti del Comune anche relativamente ad opere/spese già realizzate/sostenute.

Art. 15 – RESPONSABILITA' E ONERI SICUREZZA

Il Concessionario, sottoscrivendo il presente atto, dichiara di accettare le predette condizioni e di sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni alle persone o alle cose che dovessero pervenire durante l'utilizzo dei locali concessi e ne sarà ritenuto responsabile.

Sez. 2- Attività del Centro Anziani

Art.1 OGGETTO

Costituisce oggetto della convenzione la collaborazione tra l'Associazionedi Carate Brianza e l'Amministrazione Comunale per l'attività di programmazione e gestione del CENTRO ANZIANI PIERINO ALIVERTI secondo le forme e le modalità indicate nei successivi articoli.

Art. 2 FINALITÀ

Le attività del Centro Anziani Pierino Aliverti perseguono le seguenti finalità:

- essere un luogo di incontro e partecipazione per le persone anziane
- attivare interventi in campo culturale, ricreativo, socio assistenziale, ambientale, rivolti alla popolazione anziana integrando e implementando servizi e attività esistenti
- collaborare con l'Amministrazione Comunale al fine di potenziare la rete di attenzione, ascolto e intervento per le situazioni di maggior fragilità sociale.

Art. 3 ATTIVITA' E PRESTAZIONI PREVISTE

Il Centro Anziani svolge attività culturali e ricreative a sostegno della popolazione anziana realizzando una serie di offerte aggregative, culturali e per il tempo libero a favore dei propri soci.

In particolare svolge le seguenti attività:

- a) ricreativo-culturali
- b) ludico-motorie
- c) di scambio culturale e intergenerazionale
- d) formative e informative
- e) di rilevanza sociale e di apertura al territorio
- f) di promozione del volontariato

L'Associazione provvede autonomamente a definire il programma di attività del Centro e ad organizzare e gestire le singole iniziative orientate alle finalità di cui all'art.2.

Tali attività potranno essere realizzate dall'Associazione istaurando con altri Enti o Associazioni rapporti di natura volontaria o obbligatoriamente legittimi sotto il profilo fiscale e normativo. Di tale tipologia di rapporti l'Associazione dovrà produrre apposita documentazione.

In tal senso qualora le attività vengano realizzate fruendo della collaborazione di terzi, l'Associazione mantiene la responsabilità di garantire il rispetto della normativa fiscale e previdenziale in vigore nello svolgimento delle citate attività, richiedendo apposita documentazione.

Per effetto della presente convenzione non si instaurerà alcun tipo di rapporto di lavoro tra il personale addetto allo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, che sarà messo a disposizione dell'Associazione, e il Comune; quest'ultimo è esonerato da qualsiasi responsabilità ed obbligo in relazione ai rapporti di lavoro dei dipendenti che l'associazione eventualmente dovesse assumere.

L'Associazione non potrà far carico di alcun obbligo fiscale e assicurativo al Comune, restando pertanto quest'ultimo sollevato da ogni responsabilità.

L'Associazione si assume la diretta, personale ed esclusiva responsabilità dell'osservanza di tutte le norme in vigore sulla disciplina e sulla tutela dei propri soci coinvolti nello svolgimento delle iniziative.

Per le attività svolte in autonomia, l'Associazione si impegna ad osservare tutte le norme vigenti in materia e munirsi di tutte le autorizzazioni e/o permessi necessari per lo svolgimento dell'iniziativa, nonché rispettare le normative igienico/sanitarie vigenti in caso di somministrazione di alimenti.

L'Amministrazione comunale declina ogni responsabilità per eventuali incidenti che dovessero occorrere alle persone per fatti conseguenti alla realizzazione dell'iniziativa/attività e provocati dall'imprudenza degli organizzatori e dagli altri utilizzatori.

L'associazione si impegna ad informare regolarmente, con cadenza almeno trimestrale, l'Amministrazione Comunale in merito alla programmazione delle attività del centro anziani e ad inviare al termine di ogni anno di attività una relazione sull'attività svolta e sui progetti per il futuro.

La relazione tra il Comune e l'Associazione dovrà essere impostata secondo il principio della sussidiarietà. All'Associazione dovranno essere riconosciute dal Comune la massima autonomia e responsabilità e, di conseguenza, dovrà essere richiesta la maggiore autosufficienza possibile sia nella gestione sia nell'autofinanziamento.

ART. 4 ORARIO E CALENDARIO DI APERTURA DEL CENTRO ANZIANI

La definizione degli orari e dei periodi di apertura e chiusura del centro anziani è comunicato all'Amministrazione Comunale che provvederà a renderla pubblica sul sito istituzionale.

Art. 5 – PUNTO RISTORO

E' consentita all'interno del centro anziani l'apertura di un punto ristoro riservato ai soci e gestito esclusivamente dall'Associazione e non cedibile a terzi.

Eventuali spese connesse con l'apertura del punto ristoro sono a carico dell'associazione.

ART 6. OBBLIGHI DELL'ASSOCIAZIONE

In merito alle attività programmate l'Associazione si impegna:

- a curare la più ampia condivisione del programma e a garantire l'opportuna differenziazione delle singole iniziative, dando risposta alle diverse istanze provenienti dagli associati e dai cittadini caratesi anziani;
- a garantire la maggiore accessibilità possibile alle diverse proposte anche da parte della popolazione anziana con minori livelli di autonomia o soggetta a problemi di solitudine ed isolamento;
- ad attuare un confronto delle attività del Centro con le altre realtà cittadine che operano nel settore;
- a garantire una adeguata pubblicizzazione, a livello locale, alle varie iniziative ed a promuovere la più ampia partecipazione da parte della popolazione anziana.
- a collaborare con i Servizi Sociali comunali nella realizzazione di specifiche iniziative rivolte alla popolazione anziana del territorio, quali i momenti di aggregazione, socializzazione ed informazione nell'ambito di iniziative di prevenzione e promozione della salute della popolazione anziana.
- ad offrire postazioni per l'attivazione di tirocini tramite il servizio SIL (Servizio Inserimenti Lavorativi) o Lavori di Pubblica Utilità (LPU) mirati ad attività di pulizia dei locali o con altre finalità che potranno essere individuate.

L'associazione è tenuta inoltre collaborare a progetti assistenziali (es: vigilanza davanti alla scuola, servizi di trasporto, ecc.). Il Comune si riserva, a tal proposito, attraverso un confronto preliminare con l'Associazione, di concordare eventuali altre forme di collaborazione per l'attivazione e/o l'organizzazione di servizi rivolti alla persona.

Art. 7 – ADEGUAMENTO DELLO STATUTO E PARTECIPAZIONE DEL COMUNE AGLI ORGANI DELL'ENTE

L'Associazione si impegna, nell'ambito della propria autonomia statutaria e organizzativa, alla revisione del proprio statuto al fine di prevedere l'inserimento all'interno del Consiglio di Amministrazione o dell'organo direttivo, di un rappresentante designato dall'Amministrazione Comunale.

Tale presenza è finalizzata a favorire il raccordo istituzionale tra il Centro Anziani e il Comune, nonché a garantire un più efficace coordinamento delle attività svolte a favore della cittadinanza.

Il rappresentante Comunale partecipa alle sedute dell'organo direttivo con le modalità stabilite dallo statuto medesimo.

Art. 8 – ADEMPIMENTI CONTABILI

Al termine di ogni anno di attività l'Associazione, congiuntamente ad una relazione sull'attività svolta, è tenuta a inviare il proprio bilancio redatto ai sensi dell'art. 13 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017).

In merito all'eventuale avanzo di gestione, l'Associazione potrà proporre l'eventuale impiego per iniziative solidaristiche specificatamente indicate, per migliorie all'immobile, per acquisizione di attrezzature o per accantonamenti in vista di future iniziative.

Ogni disavanzo derivante comunque dalla gestione economica della complessiva attività del Centro sarà a carico dell'Associazione.

Art. 9 – CONCESSIONE LOCALI AD ALTRE ASSOCIAZIONI

L'Associazione potrà concedere, in conformità alle esigenze di programmazione delle attività concordate del Centro Anziani Pierino Aliverti, l'uso dei locali per riunioni occasionali, iniziative, eventi, ricorrenze e laboratori continuativi ad associazioni, enti, movimenti e gruppi vari per svolgere attività, dibattiti e riunioni di interesse pubblico, collettivo o riguardanti i temi dell'assistenza sociale e sanitaria e la promozione di interventi e servizi aventi tali finalità.

Nel concedere l'utilizzo dei locali l'Associazione instaura un percorso di collaborazione virtuoso con la rete delle realtà presenti sul territorio caratese prevedendo altresì una condivisione concordata in merito alle spese ed agli oneri generali della struttura tramite versamento forfetario, in favore dall'associazione da parte della realtà ospitata.

Art. 10 - LIMITAZIONI

L'Associazione si impegna a seguire le indicazioni presenti nello statuto che la costituisce impegnandosi nella realizzazione di quanto si prefigge.

Si rammenta che al fine di una civile convivenza con i residenti nelle vie adiacenti al Centro, le attività serali debbono essere non rumorose e comunque concludersi entro le ore 23.30, orario di chiusura effettiva dello stabile nel rispetto della tranquillità dei residenti.

Si limiterà per i motivi sopra esposti l'utilizzo dell'area ristoro al fine di evitare il più possibile attività rumorose che debbono in ogni caso cessare entro gli orari sopra stabiliti.

Sez. 3 –NORME GENERALI E DI RINVIO

Art. 1 - CONTROVERSIE

Ogni controversia che dovesse scaturire in sede di interpretazione ed esecuzione della presente convenzione verrà, in prima istanza, sottoposta ad un tentativo di bonaria risoluzione amministrativa.

Per eventuali controversie relative alla presente convenzione, è competente il Tribunale di Monza.

ART. 2 – REGISTRAZIONE E SPESE CONTRATTUALI

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, secondo comma, del DPR 26.04.1986, n. 131.

ART. 3 – RISERVATEZZA E TUTELA DELLA PRIVACY

Ai sensi del GDPR 679/2016 e d.lgs. n. 196/2003, così come modificato dal d.lgs. n. 10.08.2018 n. 101, le Parti prendono atto che i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno

trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e l'assolvimento degli obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti in materia.

Ciascun Ente sottoscrittore della presente convenzione è Titolare autonomo del trattamento dei dati. Ogni Ente qualora dovesse compiere operazioni di trattamento dei dati nell'ambito della propria responsabilità, provvederà a fornire specifica informativa, richiedere consenso agli interessati coinvolti e ad adottare idonee misure di sicurezza per il trattamento dei dati in base alle attività previste nella presente convenzione e in ottemperanza alla normativa vigente per il trattamento dei dati personali.

Art. 4 – CLAUSOLA DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, si rinvia alle norme di legge e ai regolamenti vigenti in materia.

Letto, approvato e sottoscritto a margine di ogni foglio e alla fine.

CARATE BRIANZA, li _____

PER IL COMUNE DI CARATE BRIANZA
La Responsabile Servizi Sociali, E.R.P.
e servizi demografici

Il Presidente

PER IL COMUNE DI CARATE BRIANZA
La Responsabile Ufficio Patrimonio